



Catania, 06/11/2020

Spett.le  
Presidenza del  
Consiglio dei Ministri  
Palazzo Chigi  
Piazza Colonna 370  
00187 - ROMA  
[presidente@pec.governo.it](mailto:presidente@pec.governo.it)

E p.c.  
Ufficio Contenzioso e per la  
Consulenza Giuridica  
Dipartimento affari giuridici e legislativi  
[ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it](mailto:ufficiocontenzioso@mailbox.governo.it)

Oggetto: Richiesta di interpretazione autentica dell'art. 2 comma 4 lettera b) del DPCM 3/11/2020.

Nell'interesse e per conto delle Associazioni **Liberi Cacciatori Siciliani**, in persona del Presidente sig. Privitera Stefano, **Italcaccia Sicilia**, in persona del Presidente sig. Cappadonna Vincenzo, **A.N.CA. Associazione Nazionale Cacciatori**, in persona del Presidente sig. Vincenzo Salamone, che sottoscrivono anche per conferimento del mandato, con la presente significo quanto segue.

A seguito dell'emanazione del DPCM del 3/11/2020 sono pervenute numerosissime richieste di chiarimento della disposizione in oggetto in relazione al prosieguo dello svolgimento dell'attività venatoria nella Regione Sicilia.

A tal proposito, a parere dello scrivente è possibile formulare le seguenti considerazioni:

- l'attività venatoria rientra nei casi previsti dall'art. 1 comma 1 del suddetto DPCM per lo svolgimento della quale, "per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto", non è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie;
- il comma 2 conferma come obbligo primario quello di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro nonché di evitare ogni forma di assembramento. Tali circostanze sono pienamente attuate durante l'esercizio venatorio anche a prescindere dalle norme anti Covid-19;
- il seguente comma 3 prevede una mera "raccomandazione" a non spostarsi con mezzi privati (quelli che nella totalità dei casi si utilizzano per recarsi nei luoghi di caccia) nell'arco della giornata (dalle 5.00 alle 22.00) salvo che ".....per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi";



# STUDIO LEGALE BARBAGALLO

Avv. Alfio Barbagallo

- il successivo comma 9 elenca in maniera assai dettagliata e tassativa tutte quelle attività che risultano essere sospese e/o più o meno limitate;
- l'attività venatoria non è in alcun modo, né direttamente né indirettamente, indicata tra quelle sospese e/o limitate. La stessa deve, pertanto, ritenersi assolutamente consentita nelle forme e con le modalità previste nel Calendario Venatorio allo stato vigente nella Regione Sicilia;
- il comma 4 dell'art. 2 detta le misure di contenimento che, a decorrere dal giorno 6 novembre 2020, entrano in vigore nella Regione Sicilia. Alla lettera b) si prevede il divieto di ogni spostamento con mezzi propri in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

Al riguardo può evidenziarsi quanto segue:

- a) come sopra rilevato l'attività venatoria nella Regione Sicilia non è stata sospesa e/o limitata;
- b) i cacciatori siciliani, in forza del CV vigente, sono autorizzati ad esercitare l'attività venatoria nel proprio ATC di residenza nonché in altri ATC non di residenza espressamente indicati nel Tesserino Venatorio;
- c) i cacciatori possono validamente motivare, tramite autocertificazione, lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione per l'esercizio venatorio negli ATC autorizzati.

Deve ritenersi, pertanto, che i cacciatori siciliani possano continuare ad esercitare l'attività venatoria nei rispettivi ATC di residenza e/o in quelli diversi da quello di residenza dove risultino iscritti nel rispetto della normativa prevista dal calendario venatorio vigente.

Permane l'obbligo di munirsi della prevista autodichiarazione per gli spostamenti dal comune di residenza, domicilio o abitazione al luogo dove si intende svolgere l'attività venatoria.

Ciò detto, onde evitare letture difformi da quanto sopra rappresentato che, a parere di chi scrive, limiterebbero indebitamente l'esercizio dell'attività venatoria, si chiede una interpretazione autentica della norma in oggetto.

Distinti saluti.

Liberi Cacciatori Siciliani

Italcaccia Sicilia

A.N.CA. Associazione Nazionale Cacciatori

Avv. Alfio Barbagallo

BARBAGALLO /

2020.11.06 22:12:03

CN=BARBAGALLO ALFIO  
C=IT  
O=CONSIGLIO DELL'ORD  
2.5.4.97-VATTI-800109801

RSA/2048 bits